


**CEINGE Biotecnologie Avanzate**

**REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE  
PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'M'. The signature on the right is a stylized 'B' with a horizontal line through it, positioned above another stylized signature that appears to be 'M'.

## INDICE

- 1.1 Oggetto
- 1.2 Qualificazione
- 1.3 Soglie di rilevanza comunitaria
- 1.4 Soglie prive di rilevanza comunitaria nei settori ordinari
- 1.5 Piattaforma telematica di negoziazione

### **CAPO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**


- Art. 2 Procedure Ordinarie
- Art. 3 Principi applicabili alle procedure sottosoglia
- Art. 4 Divieto di frazionamento
- Art. 5 Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 6 Requisiti da richiedere all'operatore economico
- Art. 7 Criteri di aggiudicazione
- Art. 8 Principio di rotazione
- Art. 9 Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 10 Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00
- Art. 11 Accordi Quadro

### **CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER I CONTRATTI "SOTTOSOGLIA" RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI SETTORI ORDINARI**

- Art. 12 Procedure semplificate sottosoglia
- Art. 13 Affidamento diretto
- Art. 14 Determina a contrarre o atto equivalente
- Art. 15 Motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 16 Controllo dei requisiti
- Art. 17 La stipula del contratto
- Art. 18 Somma urgenza
- Art. 19 Determina a contrarre
- Art. 20 Indagini di mercato e albo fornitori
- Art. 21 L'avviso di manifestazione di interesse
- Art. 22 Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 23 Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 24 Le sedute
- Art. 25 Verifica dei requisiti
- Art. 26 Determina di aggiudicazione
- Art. 27 La stipula del contratto
- Art. 28 Trasparenza e Pubblicità

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 29 Norme di coordinamento e transitorie
- Art. 30 Entrata in vigore



## 1.1 Oggetto

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a **CEINGE Biotecnologie Avanzate** d'ora in poi anche "stazione appaltante", qualora intenda affidare contratti di appalto, di lavori, servizi e/o forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al Decreto legislativo n. 36/2023 (Codice).

## 1.2 Qualificazione

**CEINGE Biotecnologie Avanzate** che è "Stazione Appaltante", in quanto società a totale controllo pubblico, opera nei settori ordinari nel rispetto delle disposizioni del Codice se non espressamente derogate dal Libro II (artt. 48-55) qualora debba aggiudicare contratti di appalto, aventi ad oggetto lavori, beni o servizi, **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**.

## 1.3 Soglie di rilevanza comunitaria

L' art. 14, c. 2, del Codice individua le soglie di rilevanza comunitaria per i settori ordinari, e più esattamente:


- a) Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori;
- b) Euro 221.000 per gli appalti di forniture, di servizi (ivi inclusi i servizi tecnici di ingegneria e architettura) e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) Euro 750.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

I valori delle soglie sono quelli in vigore e s'intendono automaticamente modificate come da art. 14, c. 3, Codice sulla base dei provvedimenti della Commissione Europea.

## 1.4 Soglie prive di rilevanza comunitaria nei settori ordinari

Si intendono privi di rilevanza comunitaria **nei settori ordinari** i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, compresi quelli sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, di importo **inferiore** alle soglie di cui al citato art. 14, c. 2, del Codice.

## 1.5 Piattaforma telematica di negoziazione



Salvo quanto previsto all'art. 62 comma 1 del d.lgs. 36/2023, CEINGE Biotecnologie Avanzate, in ottemperanza gli artt. 25, 26 e 29 del d.lgs. n. 36/2023 in merito all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e all'attivazione e all'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione, utilizzerà la propria piattaforma telematica disponibile al seguente link <https://ceinge.tuttogare.it/>.

In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, CEINGE Biotecnologie Avanzate ha la facoltà di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A., per gli acquisti di beni, servizi e lavori, sottosoglia comunitaria.





**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**  
**APPLICABILI ALLE**  
**PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

**Art. 2 Procedure Ordinarie**

1. **CEINGE Biotecnologie Avanzate** per affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ricorrerà alle procedure ordinarie quando accerti che il contratto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, abbia un interesse transfrontaliero certo e pertanto si renda necessario assicurare il massimo confronto concorrenziale.

2. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a un milione e fino alle soglie europee di cui all'art 14 del Codice CEINGE Biotecnologie Avanzate in luogo della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ex art. 50 comma 1 lett. d) del Codice potrà ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II.

3. È comunque fatta salva la possibilità per la Stazioni Appaltante di ricorrere a procedure selettive pubbliche e pubblicazione dei bandi e di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE (MIT - CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. (23A06503) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2023)).


**Art. 3 Principi applicabili alle procedure sottosoglia**

1. Le procedure **sottosoglia** si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II ed in particolare, sono attuate rispettando:

a) **il principio del risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

b) **il principio della reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

c) **il principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.



d) **il principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

e) **il principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

f) **il principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

g) **il principio di rotazione degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

h) **i criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;


i) **il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **Art. 4 Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

#### **Art. 5 Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.





2. **CEINGE Biotecnologie Avanzate** suddivide gli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, e fornisce i motivi nel caso in cui tale suddivisione non sia possibile.

### **Art. 6 Requisiti da richiedere all'operatore**

1. Gli operatori economici affidatari/aggiudicatari non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

2. All'operatore economico possono essere richiesti, a discrezione di CEINGE Biotecnologie Avanzate, requisiti quali:

a) l'idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

### **Art. 7 Criteri di aggiudicazione**

1. Le procedure negoziate sottosoglia di cui all'art. 50, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023, sono aggiudicate, a discrezione della stazione appaltante, con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. Con riguardo ai contratti di appalto di lavori e servizi, in caso di aggiudicazione col il criterio del prezzo più basso, se i contratti non presentano un interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante prevederà l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a 5.

4. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che sulla base di elementi specifici appaia anormalmente bassa.

5. Con riferimento agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, **CEINGE Biotecnologie Avanzate** si riserva di procedere all'affidamento attraverso un giudizio di congruità del bene sotto il profilo tecnico ed economico e, solo dove espressamente indicato di volta in volta nello specifico affidamento, adottando uno dei criteri di aggiudicazione previsti al precedente punto n. 1.

### **Art. 8 Principio di rotazione**

1. **CEINGE Biotecnologie Avanzate** è tenuta al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.


2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi di importo inferiore alle soglie comunitarie abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice, la rotazione non si applica nell'ipotesi in cui a seguito di avviso di indagine di mercato non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata ovvero quando:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

oppure

- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, per le sole categorie merceologiche per cui è stato attivato, verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.



4. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

### **Art. 9 Deroga all'obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specificata motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella determina a contrarre o atto equivalente, la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) La particolare struttura del mercato;
- b) l'effettiva assenza di alternative;
- c) il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

### **Art. 10 Applicazione del principio di rotazione in caso di affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00**

1. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

### **Art. 11 Accordi Quadro**

1. In caso di forniture e i servizi e, nel caso dei lavori, è possibile ricorrere all'aggiudicazione mediante "Accordi quadro" ai sensi dell'art 59 del d.lgs. n. 36/2023, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero.



2. L'Accordo Quadro regola un appalto specifico che verrà assegnato all'operatore economico aggiudicatario (o agli operatori economici aggiudicatari in caso di accordo quadro con più operatori economici) mediante apposito contratto attuativo.

3. I singoli interventi verranno affidati secondo le procedure previste dall'art. 59 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. senza avviare un nuovo confronto competitivo, tramite ordini, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dall'offerta ribasso percentuale proposto, secondo le modalità stabilite nei C.S.A. nonché nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

4. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari di cui all'accordo quadro.

5. I rispettivi ordini derivanti dall'accordo quadro potranno cessare di produrre effetti anche anticipatamente qualora venisse raggiunto l'importo di spesa complessivamente previsto.

6. L'importo e le quantità stimate sono da intendersi quali massimali e pertanto la stazione appaltante non assume alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità delle prestazioni da eseguire.

## **Art. 12 Procedure semplificate sottosoglia**

1. Per l'affidamento di **BENI, SERVIZI e LAVORI sottosoglia** riconducibili ai settori ordinari si procederà nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II del Codice e delle norme del medesimo Codice, ove non derogate dalla Parte I del libro II disciplinante i contratti sottosoglia, mediante l'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 50.

2. Si procederà all'affidamento di **LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di importo inferiore alle soglie** di cui all'art. 14 comma 1, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II nonché del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, secondo le seguenti modalità:

**a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**b) affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze



pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;**

**d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 comma 1**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;**

**e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 comma 1.****

### **Art. 13 Affidamento diretto**

1. Il RUP, in caso di affidamento diretto di cui alle lettere a) e b) del d.lgs. n. 36/2023 individua gli operatori cui inviare la richiesta di preventivo/offerta tramite consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. o della centrale di committenza regionale o di altre Stazioni Appaltanti, oppure tramite proprie indagini di mercato, anche attraverso la mera consultazione di siti internet, o attraverso la pubblicazione di avvisi sul proprio profilo del committente, o attingendo dall'albo fornitori ove esistente, dando atto della procedura adottata nella determinazione a contrarre o atto equivalente.

2. La Stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto anche senza la previa consultazione di più operatori economici, rimanendo fermo in ogni caso l'obbligo di motivare la scelta del fornitore che deve comunque essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. È inoltre facoltà della stazione appaltante richiedere all'affidatario, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall'art. 100 d.lgs. 36/2023.

### **Art. 14 Determina a contrarre o atto equivalente**





1. Per gli affidamenti diretti si procede con determina a contrarre o atto equivalente adottata dall'Amministratore Delegato Unico su proposta dei Responsabili di Settore che contenga, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

### **Art. 15 Motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Nella determina di affidamento diretto devono essere opportunamente motivate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a scegliere l'affidatario.

2. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione di cui all'art 49 del d.lgs. n. 36/2023.

3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

### **Art. 16 Controllo dei requisiti**

1. In caso di affidamento diretto di importo inferiore a €. 40.000,00 l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche alla fine di ciascun anno previo sorteggio di un campione pari al 10% di tutti gli operatori economici affidatari nel medesimo anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (ove richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore

economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante un periodo variabile da 1 a 12 mesi (a discrezione del R.U.P.) decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Per affidamenti di importi superiori a 40.000,00 euro, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se richiesti.

4. La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

### **Art. 17 La stipula del contratto**

1. La stipula del contratto per gli affidamenti diretti avverrà mediante scambio della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, oppure mediante scrittura privata con modalità elettronica.

2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.

3. Non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.


### **Art. 18 Somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza ovvero in quei casi in cui l'esecuzione immediata dei lavori è indispensabile per rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si applicano le procedure di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 19 Determina a contrarre**

1. Prima dell'avvio della procedura negoziata la stazione appaltante adotterà la determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice (su proposta dei Responsabili di Settore) che dovrà specificare:

- a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei lavori, beni e servizi che si intendono acquisire;
- c) l'importo dell'affidamento;





- d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f) le principali condizioni contrattuali;
- g) l'indicazione del RUP.

## **Art. 20 Indagini di mercato e albo fornitori**


1. L'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta avverrà tramite indagini di mercato o attingendo dall'albo fornitori ove esistente.
2. In entrambi i casi si deve tener conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
3. Fino all'implementazione di ulteriori categorie merceologiche all'interno dell'Albo Fornitori, gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, saranno individuati mediante la pubblicazione di apposito avviso di avvio di indagine di mercato.
4. L'indagine di mercato e la consultazione dell'albo fornitori sono svolte tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della piattaforma telematica; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto abilitarsi sulla piattaforma in uso presso la **CEINGE Biotecnologie Avanzate**.

## **Art. 21 L'avviso di avvio di indagine di mercato**

L'avviso di avvio di indagine di mercato costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

Il contenuto minimo dell'avviso nonché le modalità di pubblicazione dello stesso sono le seguenti:

1. L'avviso va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
2. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul già menzionato profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
4. L'avviso deve indicare:
  - il valore dell'affidamento;





- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- i criteri da utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
- L'assenza di interesse transfrontaliero certo.

### **Art. 22 Individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato e nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'albo fornitori per la categoria merceologica di interesse, la stazione appaltante deve indicare, a priori, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla Stazione appaltante in sede di avviso pubblico, oppure vi sia un numero di operatori economici idonei iscritti all'albo per la categoria merceologica di interesse superiore a quello previsto nel presente regolamento la stazione appaltante provvederà a rendere noti nell'avviso di avvio di indagine di mercato o nell'atto di avvio della procedura (determina a contrarre) i criteri che utilizzerà per la scelta degli operatori economici. Questi ultimi dovranno essere oggettivi coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

4. Solo in alcuni casi eccezionali in cui non sia possibile adottare criteri di scelta oggettivi o il ricorso a essi comporterebbe una dilatazione dei tempi della procedura incompatibile con il principio di celerità si potrà procedere al sorteggio, a condizione che tali circostanze vengano esplicitate nell'avviso di avvio di indagine del mercato o nella determina a contrarre. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici

selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica nel caso in cui, come già precisato nel presente regolamento, non venga prevista alcuna limitazione al numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata individuati tramite indagine di mercato.

6. Nell'ambito dell'avviso di indagine di mercato, il RUP, laddove non si raggiunga il numero minimo di operatori da invitare valuterà, a sua discrezione e sulla base della propria conoscenza del mercato di riferimento, se integrare o meno il numero minimo degli operatori da invitare, previsto dalla norma.

### **Art. 23 Il contenuto della lettera d'invito**

1. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri prestabiliti dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dalla piattaforma telematica di negoziazione in uso.

2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori);

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 108 comma 2, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) l'eventuale richiesta di garanzie;

g) l'indicazione del RUP;

h) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, che non presentano carattere transfrontaliero certo,





la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

i) il metodo per l'individuazione della soglia di anomalia, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice;

j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

K) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

### **Art. 24 Le sedute**

1. Le sedute di gara sono svolte dal Rup (o da un seggio *ad hoc* costituito), assistito da due testimoni, in caso di affidamento con il criterio del minor prezzo. Quando invece si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la/e seduta/e pubblica/che relativa/e all'apertura delle buste amministrative sarà/saranno svolta/e dal Rup (o da un seggio *ad hoc* costituito), assistito da due testimoni, mentre quelle relative all'apertura delle buste tecniche ed economiche nonché quelle riservate relative alla valutazione delle offerte tecniche saranno svolte dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Poiché le procedure di cui al presente capo si svolgeranno mediante piattaforma telematica di negoziazione la pubblicità delle sedute di gara è garantita dall'utilizzo della piattaforma stessa.

3. Nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria la nomina della commissione giudicatrice, che dovrà avvenire e resa nota sempre dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale commissione, costituita in numero dispari, dovrà svolgere obbligatoriamente tutta la procedura di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della stessa potrà far parte il RUP, anche in qualità di Presidente.

### **Art. 25 Verifica dei requisiti**

1. La stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se richiesti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.



2. La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del Codice.
3. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Sul punto si veda quanto previsto in proposito all'articolo 16.2 del presente regolamento.

### **Art. 26 Determina di aggiudicazione**


1. La stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione e se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
2. Il provvedimento di aggiudicazione contenente l'indicazione del soggetto aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione o, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo totalizzato verrà comunicato ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 27 La stipula del contratto**

1. La stipula del contratto avverrà, nelle procedure negoziate, a pena di nullità, mediante scrittura privata con modalità elettronica dall'Amministratore Delegato.
2. Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Delegato entro 30 gg dall'aggiudicazione.
3. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. La Stazione Appaltante dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

### **Art. 28 Trasparenza e Pubblicità**

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del Codice.



2. Si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito della Stazione Appaltante.

3. L'avviso di cui al precedente punto 2 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

## **CAPO II** **DISPOSIZIONI FINALI**


### **Art. 29 Norme di coordinamento e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

### **Art. 30 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized 'B' with a horizontal line extending to the right. The signature on the right is a more complex, cursive signature with several loops and a vertical line extending downwards.